

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
PARTECIPAZIONI**

N. 17 – 24496 /2016

**OGGETTO: AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.P.A. CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA. TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. PROCEDIMENTO VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. 548/2016. RELAZIONE PERITALE DEL C.T.U. DOTT. RICCARDO RANALLI. ONORARIO. IMPEGNO DI SPESA.**

**(U.I. EURO 23.109,06)**

**Il Dirigente**

Premesso che:

- la Provincia di Torino, in ossequio alle disposizioni introdotte con L.F. 2008 (art. 3, commi 27 e ss. della L. 24.12.2007 n. 244 e s.m.i.) e con la successiva Legge di Stabilità 2014 (art. 1, co. 569 della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.), aveva dichiarato non sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa in parola per il mantenimento della partecipazione nell'Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.p.a., autorizzandone l'alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica;
- in data 19.12.2014 la gara per la vendita delle azioni, in assenza di offerte, veniva dichiarata deserta;
- di conseguenza, con successive note la Provincia notificava all'Autostrada-Albenga-Garessio-Ceva la cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013, della partecipazione detenuta dall'Ente costituita da 60.000 azioni ordinarie;
- ai sensi del precitato art. 1, comma 569 della L. 147/2013, entro 12 mesi dalla cessazione la Società doveva liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, secondo comma, c.c.;

Dato atto che:

- in adempimento alle disposizioni di legge, Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a. ha deliberato di determinare in euro 13,00 il valore unitario di liquidazione per ciascuna delle azioni cessate, e così per complessivi euro 780.000,00;
- relativamente alla congruità del prezzo indicato dalla Società, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno acquisire specifico parere da parte di un professionista esperto in materia di partecipazioni pubbliche e, a tal fine, ha incaricato il dott. Roberto Frascinelli di effettuare la valutazione di stima della predetta partecipazione;
- il dott. Roberto Frascinelli, con parere in data 15 ottobre 2015, ha concluso che *“il valore da ritenersi congruo e riferito alla data del 31.12.2014 delle n. 60.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale, detenute dalla Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino si colloca in un intervallo compreso tra € 953.458,00 e € 1.020.044,00 e quindi con un valore unitario per azione nell'intervallo compreso tra € 15,89 e € 17,00”*;

Con determinazione del Dirigente del Servizio Partecipazioni n. 23 – 31387 del 10 novembre 2015, si è ritenuto non congruo il valore di liquidazione delle azioni determinato dalla Società complessivamente in euro 780.000,00 e si è considerato congruo il valore della medesima partecipazione così come determinato dal perito dott. Frascinelli in un intervallo compreso tra euro 953.458,00 ed euro 1.020.044,00;

Considerato che:

- in data 24 novembre 2015 Autostrada Albenga Garessio Ceva s.p.a. ha comunicato alla Città Metropolitana di Torino la disponibilità a procedere alla liquidazione delle n. 60.000 azioni per un importo di euro 780.000,00;
- al fine di determinare compiutamente il valore della citata quota, la Città Metropolitana ha stabilito con decreto del Sindaco metropolitano n. 513-39307/2015 del 4.12.2015 di adire il Tribunale delle Imprese di Torino per la nomina di un esperto che determinasse il giusto valore delle azioni cessate, ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 6, c.c. conferendo patrocinio all'avv. Marco D'Arrigo del libero Foro di Torino;

Dato atto che:

- con ricorso per la nomina di esperto in data 12 gennaio 2016, depositato il 19 gennaio 2016, la Città Metropolitana di Torino ha chiesto al Tribunale di Torino di nominare un esperto che determinasse il valore della quota in esame;
- con decreto in data 29 gennaio 2016, depositato in Cancelleria in data 9 febbraio 2016, il Tribunale di Torino – Volontaria Giurisdizione (R.G. 548/2016) ha nominato quale esperto ex art. 2437 ter c.c. il dott. Riccardo Ranalli, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 8;
- con Relazione in data 9 maggio 2016, asseverata dal notaio Giulio Biino, in pari data, il dott. Ranalli ha determinato *“il valore della partecipazione detenuta dalla Città Metropolitana di Torino nella Società AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA S.p.A., costituita da n. 60.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 10 (dieci) % del capitale sociale, al 31/12/2014 nell'ammontare di Euro 1.008.051 (euro 16,8 ad azione) e ha precisato che tale valore risulta sostanzialmente confermato dalle verifiche condotte alla data del 23/11/2015 dell'Assemblea dei Soci di AAGC con cui è stata deliberata la cessazione del socio Città Metropolitana di Torino”*;

Vista la nota dell'avv. Marco D'Arrigo del 30.8.2016 con cui viene trasmesso il decreto del Tribunale di Torino – Volontaria Giurisdizione (R.G. 548/2016) che liquida a favore del C.T.U., dott. Riccardo Ranalli, esaminata la relazione peritale e valutatane la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata la somma di *“€9.048,31 a titolo di onorario, oltre ad €9.048,31 ex art. 52 DPR n.115/2002 ed €116,70 per spese, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge. La somma totale di € 18.213,32 così liquidata è comprensiva di eventuali acconti e deve essere posta a carico della parte ricorrente ex art. 2437 ultimo comma c.c.”*;

Preso atto che il Giudice ha liquidato l'onorario e le spese a favore del C.T.U., dott. Riccardo Ranalli, ponendole a carico della parte ricorrente ex art. 2437 ultimo c.c., e quindi della Città metropolitana di Torino;

Vista la proposta di parcella del dott. Riccardo Ranalli dello Studio GMR Garbolino Milanese Ranalli Dottori Commercialisti Associati, con sede in C.so Re Umberto n. 8 – 10121 Torino (C.F./P.IVA 06811570016) del 5.9.2016, ricevuta per email in data 6.9.2016, ns. prot. n. 103259/2016 con causale *“Onorari e spese per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento R.G. 548/2016 Città metropolitana contro Autostrada Albenga-Garessio-Ceva SpA come liquidati con decreto del Tribunale di Torino del 17/6/2016”* dell'importo complessivo lordo di euro 23.109,06;

Dato atto che l'Ente dal 1° agosto 2016 opera in gestione provvisoria di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come integrato dall'art. 1 ter del D.L. 78/2015 (legge n. 125/2015) e che in particolare nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che nella situazione di specie l'obbligazione di spesa deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo del Tribunale di Torino – Volontaria Giurisdizione e pertanto la spesa complessiva lorda di euro 23.109,06 può essere applicata sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I “Spese correnti” (ex intervento n. 1010503 ex D.P.R. 194/1996) degli stanziamenti provvisori 2016 - cap. 669 – Macroaggregato 03 – Codice Piano dei Conti Integrato V livello 1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie 2016;

Atteso che sono in corso le verifiche di regolarità contributiva;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

### **DETERMINA**

1. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2016/1197) la spesa complessiva lorda di euro 23.109,06;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, la spesa, come liquidata con decreto del Tribunale di Torino del 17/6/2016, di euro 18.213,32 oltre contributo integrativo 4% per euro 728,53 ed IVA al 22% per euro 4.167,21 e così per complessivi euro 23.109,06 al lordo della ritenuta d'acconto del 20% (per euro 3.642,66) per l'attività di consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di Volontaria Giurisdizione R.G. 548/2016 dal dott. Riccardo Ranalli dello Studio GMR Garbolino Milanese Ranalli Dottori Commercialisti Associati con sede in C.so Re Umberto n. 8 – 10121 Torino (C.F./P.IVA 06811570016) Cod. Ben. (131365/1) sulla Missione/Programma 01/05 Titolo I “Spese correnti” (ex intervento n. 1010503 ex D.P.R. 194/1996) degli stanziamenti provvisori 2016 - cap. 669 – Macroaggregato 03 – Codice Piano dei Conti Integrato V livello 1.03.02.11.004 delle dotazioni provvisorie 2016.

Torino, 22.9.2016

Il Dirigente  
dott. Fortunato ASPREA  
*f.to in originale*